

## Gentile Collega,

prosegue l'invio dell'**Informatore Giuridico dell'Ordine degli Avvocati di Roma**, il servizio gratuito di informazione giuridica, realizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Italia.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, settimanalmente, ti invierà nella casella di posta elettronica:

- le principali novità normative
- la rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito
- l'Osservatorio dei lavori parlamentari.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Il Consigliere Segretario	Il Consigliere Tesoriere	Il Presidente
Pietro Di Tosto	Antonino Galletti	Mauro Vaglio

## Ultimissime

### Le Sezioni unite chiariscono la portata della specificità dei motivi di appello

Con la importante sentenza n. 27199 del 2017 le Sezioni unite civili sono intervenute a dirimere una rilevante questione di massima di particolare importanza intesa a chiarire quale dovesse essere la corretta interpretazione da assegnare al requisito della specificità dei motivi di appello, nel giudizio civile ordinario e in quello lavoristico, a seguito della riforma di cui al d.l. n. 83/2012 (conv., con modif., dalla legge n. 134/2012) che aveva modificato, rispettivamente, la portata testuale degli artt. 342 e 434 del codice di rito civile dedicati, per l'appunto, alla forma dell'appello.

### Accede alle email dell'ex marito: è reato anche se conosce la password

Integra il reato previsto dall'art. 615-ter c.p. la condotta di colui che, pur essendo a conoscenza della password di accesso ad una casella di posta elettronica altrui, acceda al servizio telematico violando le condizioni ed i limiti fissati dal titolare, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, le finalità che abbiano motivato l'ingresso nel sistema. Cass. pen., sez. V, 17 novembre 2017 n. 52572

### Riforma crisi d'impresa: la liquidazione giudiziale e gli immobili da costruire

La legge 19 ottobre 2017, n. 155, attuativa della riforma delle procedure concorsuali, è intervenuta in maniera molto meno incisiva sulla procedura fallimentare, ridenominata procedura di

## Osservatorio parlamentare



### Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti

Atto Camera: 4469  
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.  
**Iter:** 22 novembre 2017  
Approvato definitivamente in attesa di pubblicazione.

### Modifica articolo 18 statuto dei lavoratori

Atto Camera: 4388  
Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.  
**Iter** 22 approvata la proposta di rinvio in Commissione

### Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive

Atto Camera: 4303  
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.  
**Iter** 22 novembre

liquidazione giudiziale, rispetto a quanto fatto con riferimento al concordato preventivo. Gli interventi, di cui si dà conto nello scritto, hanno peraltro riguardato l'intera procedura, dalla figura del curatore agli effetti dell'insolvenza, dai rapporti pendenti all'accertamento del passivo, dalla liquidazione propriamente detta alla chiusura. Si vedrà se in sede di delega queste ultime due fasi, com'era nelle intenzioni della Commissione Rordorf, verranno effettivamente affidate per intero al curatore, con una procedura giudiziale destinata a chiudersi con la dichiarazione di esecutività del programma di liquidazione ed un giudice delegato che svolge il ruolo di risolutore dei conflitti. Lo scritto si occupa altresì dei piccoli e dettagliati interventi di modifica intervenuti con riferimento alla disciplina degli immobili da costruire.

#### **Confisca urbanistica: riguarda sia i terreni che le opere dell'intera lottizzazione abusiva**

In tema di reati edilizi, nel reato di lottizzazione abusiva la confisca prevista dall'art. 44, co. 2, D.P.R. n. 380/2001 riguarda in generale tutte le opere abusivamente costruite, in cui devono ricomprendersi anche i manufatti o i corpi di fabbrica realizzati sui terreni lottizzati proprio perché la condotta lottizzatoria può essere integrata da opere edilizie o da opere di urbanizzazione che conferiscono alla zona stessa una articolazione apprezzabile in termini di trasformazione urbanistica, predisponendo i terreni ad accogliere insediamenti non consentiti o non programmati. Cass. pen., Sez. III, 15 novembre 2017, n. 52056

#### **Applicabile la tenuità del fatto in caso di breve assunzione di un lavoratore clandestino**

Nella sentenza del 17 luglio 2017 n. 189, la Corte di Appello di Trento ha dichiarato la non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis c.p. del datore di lavoro, imputato del reato di cui all'art. 22, c. 12, d. lgs. 286/1998 (T.u. sull'immigrazione) per aver occupato alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno. La Corte individua la particolare tenuità dell'offesa, rilevante per la pronuncia in questione, tra il resto, negli stretti legami familiari che legano l'imprenditore al lavoratore.

## **News dal Legislatore**

### **Di interesse generale**

#### **Comunicato 15 novembre 2017 (G.U. 15 novembre 2017, n. 267. Emanato dall'I.N.P.S.)**

Proroga dei termini per la presentazione della domanda per i mutui ipotecari a tasso fisso in ammortamento alla data del 1° luglio 2017.

#### **D.M. 31 ottobre 2017 (GU. 14 novembre 2017, n. 266. Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze)**

Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2017.

#### **D.M. 17 ottobre 2017, n. 166 (G. U. 21 novembre 2017, n. 272. Emanato dal Ministero della salute)**

Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide, in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

#### **D.M. 16 ottobre 2017 (Gazz. Uff. 15 novembre 2017, n. 267. Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze)**

Individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES).

2017: approvato. Trasmesso al Senato.

#### **Modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione**

Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 465

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione

Assegnazione ed esito:  
Il Giustizia (Assegnato il 10 ottobre 2017 - Termine il 24 novembre 2017)  
(favorevole - 15 novembre 2017)

V Bilancio (Assegnato il 10 ottobre 2017 - Termine il 24 novembre 2017)  
(favorevole - 15 novembre 2017)

#### **Tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo**

Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 468

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo.

Assegnazione ed esito:  
VII Cultura (Assegnato il 17 ottobre 2017 - Termine il 16 novembre 2017)

(favorevole con osservazioni e raccomandazione - 16 novembre 2017)  
V Bilancio (Assegnato il 17 ottobre 2017 - Termine il 16 novembre 2017)  
(favorevole - 21 novembre 2017)

## Focus prassi

### **Circ. 20 novembre 2017, n. 1/DF (Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze)**

Chiarimenti sull'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Calcolo della parte variabile.

### **Circ. 13 novembre 2017, n. 300/A/8581/17/106/15 (Emanata dal Ministero dell'interno)**

Cittadino straniero appartenente all'Unione Europea o ad uno Stato extracomunitario. Patente di guida non al seguito. Contestazione artt. 180, commi 1 e 7, ovvero 116, commi 15 e 17, C.d.S.

### **Circ. 6 novembre 2017, n. 23036 (Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)**

Art. 120 del codice della strada

## News dalla Magistratura

### Civile e procedura civile

#### **Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 20 novembre 2017, n. 27441**

#### **COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE. Giurisdizione. (Stati esteri). Regolamento di giurisdizione**

L'art. 41, comma 1, c.p.c. va interpretato nel senso che la preclusione all'esperibilità del regolamento si verifica dal momento in cui, esauritasi l'attività processuale delle parti, la causa viene trattenuta a sentenza.

Deve escludersi che possa ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 5.3 del regolamento CE n. 44/01, non applicabile alle azioni di accertamento di insussistenza della contraffazione, né alle domande di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale che siano connesse a tale azione e ne presuppongano l'accoglimento.

#### **Cass. civ., Sez. II, Ord., 17 novembre 2017, n. 27314**

#### **PROVA DOCUMENTALE. Valutazione delle prove**

Il verbale redatto dai pubblici ufficiali (nella specie dai vigili del fuoco) è dotato di fede privilegiata solo riguardo ai fatti caduti sotto l'immediata osservazione degli operanti e delle attività da questi compiute, valendo nel resto quale strumento probatorio liberamente apprezzabile dal giudice, in correlazione con le emergenze probatorie di causa. Orbene, nei ristretti limiti in cui è rinvenibile la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deve includersi anche l'ipotesi in cui si alleggi che il giudice del merito abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

#### **Cass. civ., Sez. Unite, 15 novembre 2017, n. 27091**

#### **COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE. Territorio (competenza per) - FILIAZIONE**

In merito all'azione giudiziale esperita davanti al giudice italiano, ai fini dell'accertamento dell'inadempimento del convenuto e della sua condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., la competenza giurisdizionale si radica nel luogo di residenza dell'obbligato. Per la domanda relativa alla modifica delle condizioni economiche relative al mantenimento dei minori il foro di maggiore prossimità è quello della residenza dell'obbligato anche secondo i principi statuiti dal Regolamento CE n. 4 del 2008.

## Società, fallimento, tributario

**Cass. civ., Sez. I, 20 novembre 2017, n. 27504**

### **FALLIMENTO. Ammissione al passivo**

La mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare, si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice. (Nel caso concreto, peraltro, la curatela fallimentare opposta effettivamente sollevò, già nella comparsa di costituzione, il tema della inopponibilità alla massa della lettera fideiussoria per mancanza di data certa, di talché deve ritenersi che l'odierna ricorrente, già opponente nel giudizio di cui si discute, fu posta nelle condizioni di contraddire tempestivamente a siffatta eccezione, con esclusione di qualsivoglia violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c.)

**Cass. pen., Sez. III, ud. 26 settembre 2017 - dep. 20 novembre 2017, n. 52640**

### **CAUSE DI NON PUNIBILITA' - IMPOSTE E TASSE IN GENERE**

In tema di reati tributari, la causa sopravvenuta di non punibilità contemplata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 158 del 2015, per la quale i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater del D.Lgs. n. 74 del 2000 non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative ed interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento, e quindi deve concedersi il termine di tre mesi nelle ipotesi di rateizzazione in corso del debito tributario, per il pagamento del debito residuo; termine obbligatorio e non facoltativo come il secondo termine di tre mesi.

**Cass. civ., Sez. VI-1, Ord., 16 novembre 2017, n. 27269**

### **FALLIMENTO. Ammissione al passivo - IMPOSTE E TASSE IN GENERE. Ruoli delle imposte**

L'ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dall'art. 87, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell'ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell'art. 88, secondo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, allorché sia stata definita la sorte dell'impugnazione esperibile davanti al giudice tributario.

## Lavoro e previdenza sociale

**Cass. civ., Sez. Unite, 20 novembre 2017, n. 27436**

### **IMPRESA COOPERATIVA - LAVORO (RAPPORTO DI). Licenziamento (impugnazione)**

In tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, in caso di impugnazione, da parte del socio, del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall'omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria.

**Cass. civ., Sez. lavoro, 16 novembre 2017, n. 27224**

### **LAVORO (RAPPORTO DI).Malattia, infortuni, gravidanza e puerperio - PROFESSIONI INTELLETTUALI**

In tema di indennità di maternità dovuta alle libere professioniste, la determinazione del sistema indennitario rientra nella discrezionalità del legislatore che è libero di modulare, diversamente nel

tempo e a seconda delle categorie di lavoratrici madri, il livello di tutela della maternità, con misure di sostegno legate a fattori di variabilità incidenti ora sulla salvaguardia del livello di reddito delle fruitrici dell'indennità ora ad esigenze di bilancio, tenuto conto dell'incidenza quantitativa delle erogazioni che, per quanto riguarda la professione legale, è mutata rispetto ai primi anni di applicazione della legge.

**Cass. civ., Sez. Unite, 15 novembre 2017, n. 27093**

**LAVORO (RAPPORTO DI). Indennità - PREVIDENZA SOCIALE. Contributii**

In materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico-sistematica e teleologica, l'espressione "anche se corrisposta con carattere di continuità", presente sia nell' art. 11 della L. 4 agosto 1984, n. 467, sia nel vigente art. 51, comma 6, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314, deve essere intesa nel senso che l'eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile), rispettivamente previsto dalle citate disposizioni.

**Penale e procedura penale**

**Cass. pen., Sez. III, ud. 6 luglio 2017 - dep. 16 novembre 2017, n. 52436**

**SEQUESTRO PENALE. Sequestro preventivo**

In tema di misure cautelari reali, ai fini della emissione del sequestro preventivo, il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del "fumus commissi delicti", attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato.

**Amministrativo**

**T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 14 novembre 2017, n. 5369**

**EDILIZIA E URBANISTICA. Concessione per nuove costruzioni**

Il provvedimento con il quale il Comune annulla un permesso di costruire per l'inadempimento di una condizione apposta al medesimo titolo abilitativo edilizio, nonostante il nomen iuris attribuito nell'atto stesso, è in sostanza un provvedimento di decadenza. Da un lato, infatti, il giudice può, qualificare esattamente l'atto dell'amministrazione, in base al suo contenuto sostanziale, senza fermarsi al "titolo" attribuito dall'amministrazione; dall'altro l'atto gravato non è stato motivato sulla base di un profilo di illegittimità sussistente al momento dell'adozione del permesso di costruire in sanatoria, ma in base a un fatto sopravvenuto e, in particolare, per l'inottemperanza di una prescrizione contenuta nello stesso permesso di costruire rilasciato in sanatoria.

**T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 14 novembre 2017, n. 442**

**AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. Concessione di contributi - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO E DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO**

Sussiste in via generale la cognizione del Giudice Ordinario quanto alle controversie instaurate per contrastare l'Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento pubblico (o la sovvenzione pubblica) sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo, mentre è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del Giudice Amministrativo, se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o

per contrasto iniziale con il pubblico interesse.

**T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 10 novembre 2017, n. 11197**

**OPERE PUBBLICHE. Procedura di approvazione**

L'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 facoltizza la stazione appaltante a procedere alla valutazione di congruità dell'offerta sospetta di anomalia, non già sulla base di specifiche condizioni normativamente indicate, bensì solo nell'ipotesi in cui si diano nella concreta fattispecie elementi specifici da cui dedurre un'evidente sospetto di anomalia.

**Per approfondire**

**Viola la Cedu non indagare sulla morte sospetta dell'impiegato che intercettava i ministri greci**

Pronunciandosi su un caso "greco" riguardante l'inchiesta sulla morte di un dipendente di una compagnia telefonica, la Corte di Strasburgo ha ritenuto, all'unanimità, che vi era stata una violazione dell'articolo 2 (diritto alla vita/diritto allo svolgimento di indagini efficaci) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'uomo venne trovato impiccato nel suo appartamento, il giorno prima che il governo greco venisse informato del fatto che molti dei suoi membri, incluso il Primo Ministro, avevano avuto intercettati i loro telefoni cellulari. Da qui erano scaturite due indagini sulla morte del dipendente della compagnia telefonica. Quella iniziale, svoltasi tra il 2005 e il 2006, aveva accertato che la causa della morte era stata l'impiccagione; quella supplementare, svolta tra il 2012 e il 2014, aveva confermato le conclusioni dell'inchiesta iniziale, anche se due dei tre periti che avevano redatto le nuove relazioni medico-legali avevano concluso che la causa della morte non fosse stata chiarita. La famiglia del defunto non aveva creduto che il loro parente si fosse suicidato, sostenendo che sia l'iniziale che l'indagine supplementare avevano palesato gravi carenze. La Corte ha ritenuto che le autorità greche non avessero svolto adeguate ed efficaci indagini sulla morte dell'impiegato. I giudici hanno accertato, in particolare, che le autorità avevano deciso di chiudere l'inchiesta supplementare, citando semplicemente i passaggi pertinenti che erano stati presi e riferiti alle nuove relazioni, senza minimamente affrontare le incoerenze che erano state evidenziate, come ad esempio la mancanza di lesioni normalmente provocate dalla morte per impiccagione e le contraddizioni circa i segni lasciati dalla corda sul collo del defunto. Anche altre incongruenze non erano state risolte, inclusa la sorprendente differenza nelle conclusioni delle relazioni dei consulenti medico – legali nella prima indagine e in quella supplementare, l'apparente mancanza di un motivo per suicidarsi e la rottura dell'osso ioide, coerente con uno strangolamento più che con un'impiccagione. In effetti, non era nemmeno chiaro su quali basi il pubblico ministero aveva fondato la sua decisione di non perseguire penalmente o di non ordinare ulteriori attività investigative, in quanto la sua la decisione di chiudere l'indagine non aveva alcuna motivazione. In particolare, la Corte di Strasburgo ha rilevato che il pubblico ministero, durante l'indagine iniziale, aveva ipotizzato che la morte potesse essere causalmente collegata alla vicenda delle intercettazioni dei membri del Governo greco. Sarebbe stato quindi importante assumere tutte le misure investigative necessarie per indagare sulla morte dell'uomo. Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I, 16 novembre 2017, n. 73974/14

**Il contribuente ha diritto di accesso alle informazioni durante un procedimento tributario**

Il contribuente, nell'ambito di procedimenti amministrativi relativi alla verifica e alla determinazione della base imponibile dell'IVA, deve avere la possibilità di ricevere, a sua richiesta, le informazioni e i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo e presi in considerazione dall'autorità pubblica per l'adozione della sua decisione, a meno che non vi siano obiettivi di interesse generale che giustificano la restrizione dell'accesso. CGUE, 9 novembre 2017, n. 298/16

**Guida all'acquisto "prima casa": il credito d'imposta**

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge 23 dicembre 1998, n. 448, al contribuente che provvede ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dalla alienazione dell'immobile per il quale aveva fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Testo Unico imposta di registro, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione. L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1998, n. 448, indipendentemente dalla data del primo acquisto. Il credito d'imposta di cui sopra può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.